

SACCARDI & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

GIULIANO SACCARDI *dottore commercialista
revisore legale*

MONICA BERNA *dottore commercialista
revisore legale*

ENZO DALLA RIVA *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA BONATO *dottore commercialista
revisore legale*

ETLEVA SPAHAJ *dottore commercialista
revisore legale*

CRISTINA CAMPAGNARO *dottore commercialista
revisore legale*

ALESSIA SIGNORI *dottore in amministrazione, finanza e controllo*

31100 TREVISO

Via Indipendenza, 5

Tel. +39.0422.544367

Fax +39.0422.544368

www.studiosaccardi.com

info@studiosaccardi.com

C.F./P.IVA 03845630262

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

Treviso, 25 gennaio 2017

Circolare n. 5

NOVITA' PER LE IMPRESE E PROFESSIONISTI

Con la presente Vi riepiloghiamo le principali novità fiscali introdotte dalla L. n. 232 dell'11 dicembre 2016 e dal D.L. 193/2016 del 22 ottobre 2016 ad esso collegato.

CONSEGNA AI CONTRIBUENTI DELLE CERTIFICAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

E' stato **differito** dal 28 febbraio al **31 marzo** di ciascun anno il **termine entro cui** i sostituti d'imposta devono **consegnare** ai sostituiti le **certificazioni** attestanti la percezione:

- di redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del Tuir;
- di dividendi e di proventi equiparati, mediante l'apposito modello Cupe;
- di capital gain, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 461/97;
- degli altri redditi per i quali non è previsto un apposito modello.

Tale nuovo termine trova applicazione a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate **entro il prossimo 31 marzo 2017**.

Resta invece ferma la scadenza del **7 marzo 2017** per la **trasmissione telematica** all'**Agenzia delle Entrate**.

SUPER-AMMORTAMENTI

E' stata prorogata la possibilità di beneficiare dei **super-ammortamenti** per gli **investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017**.

Tale agevolazione è applicabile **anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018**, a condizione che entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

SACCARDI & ASSOCIATI

A differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono **esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 lett. b) e b-bis) del Tuir.**

IPER-AMMORTAMENTI

E' stata prevista una **maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0" (Allegato A alla legge di bilancio).** Si tratta:

- di beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento;
- di sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- di dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati a partire **dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017** (ovvero entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione).

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento è inoltre prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla legge e connessi ad investimenti effettuati in beni individuate nell'Allegato A.

Ai fini della fruizione dell'iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una **dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del Dpr. 445/2000**, ovvero, per i beni aventi ciascuno un **costo di acquisizione superiore ad Euro 500.000,00**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ACE

Sono state apportate le seguenti modifiche alla disciplina ACE:

- E' stata disposta la **riduzione del coefficiente di remunerazione** nelle seguenti misure:
 - **2,3%**, per il periodo d'imposta in corso **al 31 dicembre 2017**;
 - **2,7% a regime** (dal periodo d'imposta 2018).
- E' stata introdotta una **riduzione della base ACE in ragione degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari**, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
- E' stata disposta, già con riferimento al **periodo d'imposta al 2016**, l'**equiparazione delle regole di calcolo dell'ACE per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali.**
- E' stata disposta l'estensione delle **limitazioni** al riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze di interessi passivi nelle operazioni straordinarie prevista dall'**art. 172, comma 7 del Tuir** anche alle **eccedenze ACE.**
- E' stato **abrogato il regime di favore per le società neo quotate.**

DEDUZIONE DAL REDDITO D'IMPRESA DELLE EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

E' stata disposta la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro e/o effettuate nei confronti di **istituti tecnici superiori** (ITS) di cui al DPCM 25.1.2008, per le spese finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Tale deduzione è applicabile nel **limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato** e comunque nella **misura massima di Euro 70.000,00 annui**.

DEDUCIBILITÀ CANONI DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER AGENTI E RAPPRESENTANTI

E' stato elevato da Euro 3.615,20 ad **Euro 5.164,57** il limite annuo di **deducibilità fiscale dei canoni di noleggio degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio**. Per l'**acquisizione di autoveicoli**, la soglia fiscale di deducibilità è stata incrementata da Euro 18.075,99 ad **Euro 25.822,84**.

REGIMI OPZIONALI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, è stato disposto il **rinnovo automatico**, per il periodo previsto dalla legge, delle **opzioni** ai seguenti regimi speciali:

- **consolidato fiscale nazionale e mondiale** (artt. 117 e 132 del Tuir);
- **trasparenza fiscale** (artt. 115 e 116 del Tuir);
- **tonnage tax** (art. 155 del Tuir).

Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta **2017**, è stata estesa la possibilità di **sanare** il mancato adempimento o la **mancata comunicazione**, necessari **per fruire di benefici** o regimi opzionali, subordinatamente all'effettuazione della **comunicazione** richiesta **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile** ed al contestuale versamento della **sanzione di 250,00 Euro**, anche alle **opzioni** che devono essere **comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di valenza del regime opzionale**.

SPESE DEI PROFESSIONISTI

A decorrere dal periodo d'imposta **2017**, è stato previsto che **non costituiranno compensi in natura per il professionista**, oltre che alle **prestazioni alberghiere** e di **somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente**, così come disposto dal D.Lgs. n. 175/2014, anche le **spese di viaggio e trasporto pagate dallo stesso**.

SCOMPUTO DELLE RITENUTE RIFERITE AI REDDITI TASSATI PER COMPETENZA

E' stato modificato il criterio di **scomputo delle ritenute a titolo d'acconto in relazione ai redditi tassati per competenza**, previsto dall'art. 22 co. 1 lett. c) del Tuir e dall'art. 25-bis, comma 3 del Dpr. 600/1973, prevedendo che, per le **ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi**, ma **anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi**, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:

- **scomputo** dall'imposta relativa al **periodo d'imposta di competenza dei redditi**;
- **scomputo** dall'imposta relativa al **periodo d'imposta nel quale le ritenute sono operate**.

Le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta in cui sono state effettuate.

SACCARDI & ASSOCIATI

Analogo principio viene esteso alle ritenute su **provvigioni** inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, nonché alle **ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**.

REGIME FORFETARIO

E' stata introdotta una **limitazione** all'effettuazione delle **cessioni all'esportazione**, da parte dei soggetti che utilizzano il **regime forfetario** di cui alla **L. n. 190/2014**.

L'attuazione di tale disposizione è rimandata ad un apposito decreto di prossima emanazione.

CONVERSIONE IN EURO DEI SALDI DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, la **conversione in euro dei saldi delle stabili organizzazioni** deve avvenire secondo il **cambio utilizzato in bilancio in base a corretti principi contabili**, in luogo del tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio.

E' stato, inoltre, previsto che l'importo della riserva di traduzione, risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia concorso alla formazione del reddito imponibile, sia riassorbito in cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

CESSIONE DELLE PERDITE FISCALI A SOCIETÀ QUOTATE

E' stata ammessa la possibilità, per le **società** fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del **diritto di voto** esercitabile nell'**assemblea ordinaria** e di **partecipazione agli utili** non inferiore al **20%**, di **cedere le perdite fiscali** di cui all'art. 84 del Tuir:

- con le stesse modalità previste per la **cessione dei crediti d'imposta** di cui all'art. 43-*bis* del Dpr. 602/1973;
- a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un **mercato regolamentato** o in un **sistema multilaterale di negoziazione** di uno degli Stati membri UE o SEE.

La cessione deve riguardare l'**intero ammontare delle perdite fiscali** della società cedente. Inoltre, è necessario che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare.

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Saccardi & Associati